

### DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM.6161/BIS/2/2/1361

Roma, 27 dicembre 2021

- FP/CGIL
- CISL/FP
- UIL/PA
- CONFINTESA FP
- CONFSAL/UNSA
- FLP
- USB-Interno

**OGGETTO**: Accordi stralcio per l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 del personale proveniente dalla ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e dalla soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

Si trasmettono gli accordi stralcio indicati in oggetto, corredati dai relativi allegati.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Falcone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93

All.

#### DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2021 (personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

**VISTA** l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2021 (personale proveniente dalla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali) sottoscritta in data 20 dicembre 2021;

**VISTA** la certificazione rilasciata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno – Ufficio II, con nota prot. n. 83904 del 21 dicembre 2021;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali Servizio Contrattazione collettiva DFP 86675-P-4.17.1.14 del 23 dicembre 2021, con la quale - è stato espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, vista anche la certificazione positiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico - Ufficio VI prot. n. 306200 del 23 dicembre 2021;

**VISTO** l'art. 7, comma 31-*ter* e segg. del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 7, comma 31-*sexies* del citato D.L. n. 78/2010, che disciplina le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite al Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 10 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione nell'ambito dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, in cui confluisce il personale a tempo indeterminato della soppressa Agenzia;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 13 dicembre 2013, con il quale è stato disposto l'effettivo trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia al Ministero dell'Interno;

#### DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

**VISTO** il D.M. 21 dicembre 2012, con il quale è stato disposto l'inquadramento provvisorio nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno del personale a tempo indeterminato proveniente dalla soppressa Agenzia;

**VISTO** il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018;

VISTO l'art. 7 dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 (per il personale proveniente dalla soppressa Agenzia), sottoscritto in data 17 dicembre 2021, con il quale le parti hanno concordato di programmare, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2021, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree pari a 11 unità, per un onere complessivo pari a € 24.681,06, a valere sulle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l'anno 2021;

**CONSIDERATE** le attuali disponibilità del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l'anno 2021;

**RITENUTO** opportuno destinare in via prioritaria una quota delle risorse attualmente disponibili relative alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di Amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l'anno 2021, al finanziamento di progressioni economiche interne alle aree;

**RITENUTO**, altresì, di destinare ad un successivo accordo integrativo la quota rimanente e le risorse che si renderanno ulteriormente disponibili per l'esercizio finanziario 2021;

**VISTI** gli artt. 7 e 77 del sopra citato CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018;

#### LE PARTI CONCORDANO:

#### Art. 1

#### Fondo risorse decentrate di amministrazione

L'importo relativo alle risorse consolidate del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l'anno 2021, allo stato pari a quello di cui all'allegato "A" è utilizzato per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di

#### DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

quanto stabilito dagli artt. 7 e 77 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018.

#### Art. 2

#### Progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2021

Dall'ammontare del Fondo Risorse Decentrate di amministrazione del personale proveniente dalla soppressa Agenzia per l'anno 2021 è individuata la somma di € **24.681,06** a valere sulle risorse consolidate del citato Fondo al fine di finanziarie le progressioni economiche all'interno delle Aree pari a **11** unità, la cui decorrenza sarà al 1° gennaio 2021.

La quota rimanente delle risorse consolidate del citato Fondo e le eventuali economie confluiranno nell'ambito delle ulteriori risorse destinate al successivo accordo integrativo di cui in premessa.

La percentuale del personale interessato alla procedura in argomento, nel rispetto dell'art. 23 del d.lgs n. 150/2009, risulta limitata al 28,20% e, comunque, non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari, pari a 39 unità.

L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle relative procedure selettive e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti sono individuati nell'unito prospetto "B" che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante.

I criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell'allegato "C".

### Art. 3 Risoluzione di controversie

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo, si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

Roma, 27 dicembre 2021

#### Per l'Amministrazione

Il Vice Capo Dipartimento Vicario F. to Prefetto Maria Grazia Nicolò

#### Per le Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP F. to CISL/FP F. to UIL/PA F. to CONFINTESA FP CONFSAL/UNSA FLP USB

### **ALLEGATO A**

Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

IPOTESI DI ACCORDO STRALCIO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALLA SOPPRESSA AGES

AMMONTARE DELLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' ANNO 2021	lordo Stato
al lordo delle riconduzioni di legge	€ 1.527.138,98
al netto delle riconduzioni di legge	€ 1.177.374,00
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI	€ 695.682,68
	,
AMMONTARE DELLE RISORSE CERTE E STABILI DEL FONDO ALLO STATO DISPONIBILI PER LA	
CONTRATTAZIONE	
al netto delle destinazioni non disponibili	€ 481.691,32

### ALLEGATO B

Area	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO LORDO STATO (A)		GGIO UNITARIO ANNUO		UNITA' DI PERSONALE (B)		TALE ANNUO RDO STATO (A*B)
	da F6 a F7	€	2.768,72	2	€	5.537,44		
	da F5 a F6	€	2.830,44	1	€	2.830,44		
TERZA AREA	da F4 A F5	€	2.552,45	1	€	2.552,45		
DA F3 A F4	DA F3 A F4	€	3.714,45	1	€	3.714,45		
	DA F4 A F5	€.	1.154,25	2	€	2.308,50		
SECONDA	DA F3 A F4	€	1.823,32	3:	€	5.469,96		
AREA	DA F2 A F3	€	2.267,82	1	€.	2.267,82		
				11	€	24.681,06		

### **ALLEGATO C**



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

#### ALLEGATO "C"

Procedure di selezione per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservate al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile e proveniente dalla soppressa Agenzia

#### Personale ammesso alle procedure di selezione

Sono ammessi alle procedure di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree per l'anno 2021 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile e provenienti dalla soppressa Agenzia, in possesso alla data del 1° gennaio 2021 dei requisiti in atto indicati, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

Possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che, alla data del 1º gennaio 2021, abbiano maturato una permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, con esclusione del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie

#### A) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale seconda

#### 1) TITOLI DI STUDIO (max 60 punti)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Diploma d'istruzione secondaria di primo grado	50 punti
Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale	53 punti
Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale	55 punti
Diploma universitario – Laurea triennale	58 punti
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale	60 punti

#### 2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 60 punti)

- a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale seconda, in quella equiparata nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale seconda, in quelle equiparate nella corrispondente Area B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- c. punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) nelle fasce retributive dell'Area funzionale inferiore rispetto a quella di appartenenza, in quelle nella corrispondente Area A e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'Interno e dalla soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

#### 3) VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018 -2019 - 2020 (max 60 punti)



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

a. Giudizio eccellente	20 punti	
b. Giudizio ottimo	19,5 punti	
c. Giudizio adeguato	19 punti	
d. Giudizio non valutato	18,5 punti	

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

#### B) Passaggi da una fascia retributiva all'altra nell'ambito dell'Area funzionale terza

#### 1) TITOLI DI STUDIO (max 60 punti)

Nella categoria 1a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

#### 1a) Titoli di studio

Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale	49 punti
Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale	51 punti
Diploma universitario e laurea di primo li- vello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	52 punti
Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale posseduto	54 punti
Laurea di primo livello e diploma universi- tario richiesti per l'accesso dall'esterno al	. 54 punti



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

profile professionale posseduto	
Diploma di laurea del vecchio ordinamento,	.56 punti
laurea specialistica, laurea magistrale ri-	
chiesti per l'accesso dall'esterno al profilo	
professionale posseduto	

#### 1b) Titoli post lauream (max 4 punti)

Master universitario di primo livello rilascia- to da Università legalmente riconosciute atti- nente per materia al profilo professionale posseduto	1 punto
Master universitario di secondo livello rila- sciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializza- zione di Università legalmente riconosciute o abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo professionale posseduto	2 punti
Titolo di dottore di ricerca per materia atti- nente al profilo professionale posseduto	3 punti

#### 2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 60 punti)

- a. Punti 4 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) nella fascia retributiva di appartenenza dell'Area funzionale terza, in quella equiparata nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- b. Punti 1 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) nelle fasce retributive inferiori dell'Area funzionale terza, in quelle equiparate nella corrispondente Area C e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;







#### DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- c. punti 0,50 per ciascun anno di servizio svolto nell'Amministrazione civile dell'interno (ivi incluso quello prestato presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) nelle fasce retributive delle Aree funzionali inferiori rispetto a quella di appartenenza, in quelle nelle corrispondenti Aree A e B e nelle corrispondenti qualifiche funzionali di provenienza;
- d. Punti 0,50 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'Interno e dalla soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

#### 3)VALUTAZIONE PERSONALE ANNO 2018 - 2019 - 2020 (max 60 punti)

e. Giudizio eccellente	20 punti
f. Giudizio ottimo	19,5 punti
g. Giudizio adeguato	19 punti
h. Giudizio non valutato	18,5 punti

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi correlati alla valutazione di ciascun anno del triennio.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

#### A parità di punteggio costituiscono titolo preferenziale:

- a. l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";
- b. la minore età anagrafica

Circa il punteggio attinente alla voce "titoli di studio" nell'ambito della procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore riservata al personale dell'Area funzionale terza sono valutabili anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previ-



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

gente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti di istruzione, Università e Istituti di istruzione universitaria esteri sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o della legge 11 luglio 2002, n. 148 o equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.

Circa il punteggio attinente alla voce "esperienza professionale" si considera la decorrenza economica e, per il calcolo del punteggio, si applica la seguente regola di carattere
generale: le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo
da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di
aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo
del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio
2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018 (e di cui ai corrispondenti articoli dei
contratti collettivi relativi agli altri comparti), fatte salve le specifiche disposizioni normative
e contrattuali che ne dispongano la compatibilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Non si computano i periodi di esonero di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, né i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto, in posizione di aspettativa o congedo, successivamente all'assunzione in servizio.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ai fini del computo della "valutazione personale" e dell" esperienza professionale", per gli anni 2018, 2019 e 2020, per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di "non adeguato" non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Al personale che nel triennio 2018, 2019 e 2020 non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e precedenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dalle ulteriori normative regolanti la materia.